

anno 2 numero 2 marzo aprile 2012

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

EXEOedizioni 

professionisti
pubblica amministrazione

ASSERVIMENTI: INVOCABILE L'USUCAPIONE

TRIBUNALE DI TRIESTE, SEZIONE CIVILE del 10/10/2011

Relatore: Daniele Venier - Presidente: Daniele Venier

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> USUCAPIONE
-> DA PARTE DELLA PA

Sintesi: Deve ammettersi, con riguardo all'apprensione "sine titulo", da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, ove - s'intenda - ricorrano i requisiti costituiti dall'esercizio con animus possidendi, del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo, sulla cosa.

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> USUCAPIONE
-> DA PARTE DELLA PA -> ASSERVIMENTI

Sintesi: Le procedure pur previste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (art. 119 e seguenti del r.d. n. 1775 del 1933 per quella di elettrodotto e art. 233 D.P.R. 156/1973 per quella relativa ad impianti di telecomunicazione), non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non escludono pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico in questi compresa l'usucapione.

Estratto: « Va preliminarmente esaminata, per il suo carattere pregiudiziale, la domanda di usucapione spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, il cui accoglimento determinerebbe, con l'accertamento del diritto di servitù a peso dell'immobile attoreo e quindi di mantenimento delle opere relative alla fornitura del servizio di telefonia, il rigetto di tutte le pretese azionate dall'attrice. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento (qui condiviso) che ammette, con riguardo all'apprensione "sine titulo", da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, ove - s'intenda - ricorrano i requisiti costituiti dall'esercizio con animus possidendi, del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo, sulla cosa. In particolare, è stato affermato - nell'ambito di giudizi riguardanti domanda dei proprietari di rimozione di pali e cavi elettrici installati senza titolo sui loro fondi dall'Enel e la domanda (o eccezione) riconvenzionale di quest'ultima di usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, con principi che ben si attagliano pure alla presente fattispecie, atteso l'oggetto dei rispettivi giudizi e la situazione a essi sottostante, costituita, in entrambi i casi, dall'occupazione senza titolo e protratta nel tempo di un bene di proprietà privata per scopi di pubblica utilità, senza il ricorso alle procedure pur previste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (art. 119 e seguenti del r.d. n. 1775 del 1933 per quella di elettrodotto e art. 233 D.P.R. 156/1973 per quella di cui è causa) - che dette norme non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano "solo il paradigma

normale sul quale si modella detta servitù e non esclud(ono) pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico in questi compresa l'usucapione" (Cass. 18.6.1996, n. 5606; v. anche Cass. 25.3.1998, n. 3153 che ha evidenziato che l'apprensione senza titolo del fondo del privato per la realizzazione di un elettrodotto - la quale non determina la costituzione della corrispondente servitù secondo il principio della c.d. occupazione acquisitiva, estranea alla tematica dei diritti reali su beni altrui - "si configura come un illecito permanente il quale perdura fino a quando venga rimosso l'impianto, o ne cessi l'esercizio oppure, come nella specie, non sia costituita o acquisita la servitù anche per usucapione".)»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> USUCAPIONE -> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

Sintesi: Le censure e i principi desumibili dalle sentenze della Corte di Strasburgo attengono all'incompatibilità tra occupazione acquisitiva ed usurpativa da un lato e tutela, garantita dall'art. 1 prot. 1 Cedu, del diritto di proprietà dall'altro, che può essere sacrificato solo "alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"; esse non possono quindi estendersi a un istituto, del tutto diverso, quale l'usucapione, compiutamente disciplinata - nei suoi presupposti - dalla legge, costituente un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali avente portata generale, il quale, con la funzione di rendere certa e stabile la proprietà, favorisce sul piano giuridico chi occupa un bene e lo rende socialmente utile.

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> USUCAPIONE -> DA PARTE DELLA PA -> ASSERVIMENTI

Sintesi: Resta salva la facoltà per l'amministrazione convenuta dal proprietario del fondo sul quale insistono le opere installate sine titolo con azione reale e di risarcimento dei danni, di invocare - in via di domanda o eccezione riconvenzionale - l'acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù (nella specie servitù disciplinata dall'art. 233 D.P.R. 156/1973, applicabile razione temporis, in materia di impianti di reti di comunicazione e di relativa servitù di passaggio con appoggio dei fili, cavi e impianti), il quale impedisce la restituzione.

Estratto: « Neppure i principi espressi dalla Corte di Strasburgo sono idonei, ad avviso del giudicante, a sorreggere la tesi di parte attrice. E invero, la Corte ha ripetutamente censurato gli istituti dell'occupazione usurpativa ed acquisitiva, in quanto - in contrasto con il principio di legalità e con l'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti, dell'uomo (il quale dispone che "1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende") - consentono l'acquisizione di un terreno da parte dell'amministrazione e la sua trasformazione irreversibile, di modo che esso sia considerato acquisito al patrimonio pubblico, senza che sia intervenuto un formale atto di trasferimento della proprietà. Anche laddove l'ingerenza nel pacifico godimento di un

bene sia attuata dalla p.a. per soddisfare un pubblico interesse non è lecito, ha osservato la Corte, prescindere dal necessario rispetto delle condizioni previste dalla legge, non potendo quindi i due istituti in questione rappresentare un'alternativa all'espropriazione condotta nelle dovute forme (v., ex plurimis, sentenza De. c. It. del 20.4.2006; sentenza 12 gennaio 2006, causa Sc. ed altri c. It., ricorso n. 14793/02; sentenza 30.5.2000 in causa 31524/96, Be. S.r.l. c. It.; sentenza 30.5.2000 in causa 24638/94, Ca. e Ve.). Le censure della Corte di Strasburgo e i principi desumibili dalle sentenze testé citate attengono quindi alla incompatibilità tra occupazione acquisitiva e usurpativa da un lato e tutela, garantita dall'art. 1 prot. 1 Cedu, del diritto di proprietà dall'altro, che può essere sacrificato solo "alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale", nell'equo contemperamento fra l'interesse generale e le esigenze di protezione dei diritti fondamentali dei singoli. Esse non possono quindi estendersi a un istituto, del tutto diverso, quale l'usucapione, compiutamente disciplinata - nei suoi presupposti - dalla legge, costituente un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali avente portata generale, il quale, con la funzione di rendere certa e stabile la proprietà, favorisce sul piano giuridico chi occupa un bene e lo rende socialmente utile. Resta quindi salva la facoltà per l'amministrazione o il concessionario, convenuti dal proprietario del fondo sul quale insistano le opere installate sine titolo con azione reale e di risarcimento dei danni, di invocare - in via di domanda o eccezione riconvenzionale - l'acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù (nella specie quella ex art. 233 D.P.R. 156/1973), il quale impedisce la restituzione. In tal senso è del resto, anche nel periodo intercorrente tra l'entrata e in vigore e la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 D.P.R. 327/2001, pure la giurisprudenza amministrativa del tutto prevalente (v. ad es. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 30.12.2009, n. 13964; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 19.11.2009, n. 1808; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2.1.2008, n. 4, in Foro amm. T.A.R., 2008, 234; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8.7.2004, n. 4916, ivi, 2004, 2341; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 26.6.2008, n. 860), la quale significativamente stima l'applicazione dell'usucapione in "in alcun modo confliggente con i principi sopra richiamati della giurisprudenza europea in materia, posto che, nel caso di specie l'acquisto della proprietà non è ancorato ad una disciplina praeter legem e speciale per la pubblica amministrazione, bensì alla disciplina generale prevista dalla legge per tutti i soggetti di diritto" (T.A.R. Abruzzo 860/2008 cit.).»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> USUCAPIONE
-> CONDIZIONI -> POSSESSO

Sintesi: L'acquisto del diritto di servitù per usucapione richiede l'esercizio pacifico, non clandestino e continuato per almeno vent'anni, del possesso corrispondente al diritto reale.

Estratto: « Rilevata pertanto l'ammissibilità della pregiudiziale domanda di usucapione spiegata dalla convenuta, ne va ora esaminata la fondatezza sulla base degli elementi emergenti dagli atti e dall'istruttoria. L'acquisto del diritto di servitù per usucapione richiede l'esercizio pacifico, non clandestino e continuato per almeno vent'anni, del possesso corrispondente al diritto reale.»

Sintesi: Il requisito della pacificità del possesso ad usucapionem, non può essere escluso per la circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria